



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. dr. Maria Gallo | Presidente |
| 2. dr. Maria Chiodi | Consigliere rel. |
| 3. dr. Chiara De Franco | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza 22.11.2019

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1456 /2016 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente

TRA

CIAMBELLI Massimo, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso di primo grado dagli avv. A. Fele e D. Sodano

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente p.t.. – rappresentato e difeso dall'avv. E. Capasso

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 10.05.2016 l'appellante, in epigrafe indicato, ha adito questa Giustizia impugnando la sentenza n. 8996/2015 con cui il Tribunale di Napoli – in funzione di giudice del lavoro – ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 1975,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente escluso una responsabilità dell'INPS nel pagamento, a titolo di TFR, della minor somma di euro 1730,25.

Ha concluso per la riforma della sentenza gravata e per la condanna dell'INPS al pagamento della somma di euro 1975,59, quale differenza tra la somma percepita e quella che avrebbe dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione monetaria; vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.



L'INPS, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto; con vittoria di spese di lite.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento essendo condivisibile il percorso motivazionale della gravata sentenza.

Ai fini di una corretta esposizione dell'iter motivazionale è da premettere che sono incontroverse le seguenti circostanze di fatto: a) la presentazione, da parte del Ciambellini, della domanda di insinuazione al passivo fallimentare del datore di lavoro per il credito da trattamento di fine rapporto, sulla base della lettera di licenziamento del 20.12.2005; b) la opposizione, da parte della Curatela, alla ammissione, con conseguente instaurazione del giudizio per l'accertamento del credito; c) la determinazione del credito, con sentenza n. 12438/2008, per l'importo di euro 1730,25; d) il rigetto dell'appello proposto dal Ciambellini avverso la sentenza fallimentare di prime cure.

Il rigetto dell'appello è stato determinato dalla condotta processuale del Ciambellini che, in sede di prime cure, aveva limitato la domanda di accertamento del rapporto di lavoro dall'1.07.2003 al 31.12.2004, con la conseguente determinazione del trattamento di fine rapporto in relazione alla predetta durata.

Orbene sebbene tale limitazione sia stata effettuata dall'appellante sulla base dell'estratto contributivo INPS, che non riportava la contribuzione relativa al periodo 1.03.2015 – 20.12.2015, ritiene la Corte di Appello che nessuna responsabilità possa essere imputata all'Istituto ai fini di cui è causa.

Manca, nel caso in esame, un nesso di causalità tra le parziali attestazioni dell'estratto contributivo dell'INPS ed il riconoscimento giudiziale del minor credito per trattamento di fine rapporto, essendo di palmare evidenza che l'esito giudiziale è dipeso dalla condotta processuale del Ciambellini che, ben consapevole della effettiva durata del rapporto di lavoro, era a conoscenza della non esaustività, a fini probatori, delle indicazioni dell'estratto contributivo.

L'appellante, pertanto, avrebbe dovuto porre a fondamento della domanda proposta in sede giudiziale fallimentare ulteriori elementi probatori, quali ad. es. la lettera di recesso del 20.12.2015, le buste paga dell'ultimo anno di lavoro o, in ultimo, articolare una prova per testi sulla effettiva durata del rapporto di lavoro.

Apodittica, sul punto, è la deduzione dell'appellante sulla impossibilità di articolare tali mezzi istruttori in sede giudiziale fallimentare.



Le carenze probatorie sulla durata del rapporto o, comunque, la scelta processuale di limitare la domanda sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo, non possono che imputarsi ad esso appellante; di guisa che nessun nesso di derivazione diretta tra le parziali indicazioni di quest'ultimo ed il riconoscimento, in sede fallimentare, di un minor credito è dato rinvenire nel caso in esame; con conseguente esclusione di una responsabilità dell'INPS.

Soluzione, questa ultima, confermata dalla incontestata circostanza riportata nella gravata sentenza, secondo cui nel giudizio fallimentare risulta, altresì, prodotto un secondo estratto contributivo recante la indicazione della retribuzione e della contribuzione dall'1.07.2003 al 20.12.2005 (ovvero l'effettiva durata del rapporto); di guisa che la limitazione della domanda sulla base dell'originario estratto (o, comunque, una erronea valutazione del Tribunale fallimentare) sono gli unici elementi causativi dell'accertamento del minor credito di cui è causa.

L'appello va, pertanto, respinto.

I contrasti giurisprudenziali in materia presso questa Corte di Appello giustificano una integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.

Napoli 22.11.2019

Il Consigliere est.

dott. Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Maria Gallo

